



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 2 agosto 2016, composta da:

Dott.ssa Diana CALACIURA Presidente

Dott. Giampiero PIZZICONI Primo Referendario

Dott. Tiziano TESSARO Primo Referendario

Dott.ssa Francesca DIMITA Primo Referendario relatore

Dott.ssa Daniela ALBERGHINI Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo

deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;



VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 11/SEZAUT/2014/INPR recante le *"...le linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) ed i criteri, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013"*;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 13/SEZAUT/2015/ INPR recante *"...le linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) ed i criteri, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014"*.

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2013 e la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio 2014, redatte dall'organo di revisione del Comune di Taglio di Po sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni sopra indicate;



VISTA la nota del Magistrato istruttore del 29 giugno 2016 prot. n. 0006859, con la quale sono stati chiesti all'ente chiarimenti in merito alle rilevate criticità;

VISTA la nota di risposta del Comune di Taglio di Po del 7 luglio 2016, acquisita al protocollo di questa Sezione n. 0007020 del 8 luglio 2016;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 33/2016, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

UDITO il Magistrato relatore, dott.ssa Francesca Dimita;

FATTO

Dall'esame delle relazioni redatte ai sensi del citato art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall'organo di revisione del Comune di Taglio di Po sulle risultanze dei rendiconti 2013/2014, sono emerse le criticità di seguito, sinteticamente esposte e riportate unitamente agli elementi offerti dall'amministrazione controllata in sede istruttoria, attraverso note e documenti:

1) Equilibri di bilancio, con particolare riferimento al disavanzo accertato ed alla mancata costituzione della cassa vincolata al 1° gennaio 2015.

A seguito dell'analisi del questionario relativo, in particolare, all'esercizio 2014, e della deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 28 aprile 2015 di approvazione delle risultanze delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2014 e di rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, è emerso che, in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2014, era stato accertato un




avanzo di euro 446.206,75, rideterminato, tenuto conto degli esiti del riaccertamento straordinario, in euro 495.870,81. A seguito della applicazione dei vari accantonamenti, tra i quali quello al Fondo crediti di dubbia esigibilità, si è determinato un disavanzo di euro 940.980,15, del quale si è disposto il ripianamento in quote costanti per trent'anni con la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 5 giugno 2015.

Inoltre, sempre al 1° gennaio 2015, a seguito della definizione, in ossequio al paragrafo n. 10.6 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011), i fondi liberi di cassa non sono risultati sufficienti a coprire la cassa vincolata pari ad euro 593.390,52, con la conseguente necessità di ricostituire i fondi vincolati per l'importo di euro 193.731,48.

In merito al disavanzo, il Comune ha dichiarato di aver fatto ricorso, quanto al ripianamento, alla possibilità prevista dall'art. 3 del D.lgs. n. 118/2011, così come modificato dalla Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità per il 2015) e che le operazioni di riaccertamento straordinario dei residui sono state effettuate attraverso l'attenta verifica della effettività e riscuotibilità dei residui attivi, con conseguente predisposizione degli opportuni e previsti accantonamenti a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

2) Gestione dei residui.

Sia nel 2013 che nel 2014, la gestione dei residui ha presentato delle criticità: con particolare riferimento ai residui attivi, il tasso di smaltimento non è risultato adeguato e, nel 2013, non è stato rispettato il parametro di deficitarietà n. 2 (incidenza del volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai Titoli I e III e le



entrate accertate ai medesimi Titoli I e III); con riguardo ai residui passivi, sempre nel 2013, non è stato rispettato il parametro di deficiarietà n. 4 (volume dei residui complessivi provenienti dal Titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente); in entrambi gli esercizi, è emerso che i residui passivi del Titolo II non sono garantiti dalla copertura dei residui attivi dei Titoli IV e V, sommati alle disponibilità di cassa, sì da evidenziare prevedibili problemi di liquidità e, conseguenzialmente, di tenuta degli equilibri di bilancio.

Al riguardo, il Comune ha dichiarato che lo sfioramento dei parametri è riconducibile, alla modifica del sistema di riscossione della Tassa sui rifiuti (ora TARES), la cui gestione, non più esternalizzata, ha costretto il Comune medesimo ad iscriverne gli importi tra le entrate tributarie. Poiché il bilancio di previsione 2013 è stato approvato solo nel mese di luglio di tale anno ed è stato gestito nei primi mesi con il limite dei dodicesimi sugli stanziamenti dell'anno precedente, inoltre, non si è potuto far fronte al pagamento delle fatture emesse dalla Ecoambiente s.r.l. per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sicché la società, incaricata anche di riscuotere la TARES e di riversarla all'ente, ha trattenuto i relativi importi al fine di "sostenere le necessarie spese di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Questa sorta di "compensazione" avrebbe creato un accumulo di residui attivi (euro 1.031.398,41), per la TARES accertata e non riversata dalla società, ed un accumulo di residui passivi (euro 953.997,58), per il mancato pagamento delle fatture ed è cessata allorquando la Ecoambiente ha iniziato a riversare gradualmente quanto riscosso e ad incassare dall'ente l'importo delle fatture.



3) Gestione delle partecipazioni in Organismi societari.

Il Comune di Taglio di Po detiene una partecipazione in alcuni organismi societari che presentano problematiche sotto il profilo economico-finanziario. In particolare, è stata oggetto di esame da parte di questa Sezione la situazione della **POLESINE ACQUE S.p.a.** (partecipata dall'ente al 0,80%), con riguardo alla quale, dall'analisi dei dati presenti sul Siquel, è emersa una incidenza del risultato di esercizio sul patrimonio netto, pari a 2,18% e un'incidenza del capitale sociale, pari a 2,33%, nel 2013, e pari, rispettivamente a 0,16% e 0,18%, nel 2014. La stessa, inoltre, al 31.12.2013, aveva maturato un indebitamento pari ad euro 65.271.851, in diminuzione nel 2014 (euro 63.214.842), ma comunque preoccupante, oltre a presentare una situazione debitoria nei confronti dei Comuni soci, a tutto il 2014, di ingente ammontare e neppure allocata correttamente in bilancio. Risulta che il Comune abbia cancellato crediti per canoni concessori verso la partecipata per euro 126.274,03.

Nella nota prodotta in sede istruttoria, si afferma che, nel corso dell'assemblea dei soci della Polesine Acque del 30.7.2014, è stato approvato un piano di rientro della suddetta debitoria nei confronti dei comuni soci, con effetto a decorrere dal 2015 ed estinzione in nove anni, ossia nel 2023. Con riguardo al Comune di Taglio di Po, la debitoria complessiva risulta pari ad euro 312.720,20.

Il Comune, in occasione dell'assolvimento degli obblighi imposti dalla c.d. "armonizzazione contabile", ha provveduto ad effettuare un accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, proprio in relazione al credito vantato nei confronti della Polesine Acque S.p.a. ed oggetto del



piano di rientro.

Sulla cancellazione dell'importo di euro 126.274,03 dai residui attivi, il Comune dichiara di aver considerato la vetustà del credito nonché lo stato di difficoltà finanziaria nel quale versava la Polesine Acque nel periodo 2013/2014.

4) **Indebitamento.**

Sia nel 2013 che nel 2014 non è stato rispettato il limite quantitativo all'indebitamento previsto dall'art. 204 TUEL. L'importo degli interessi (sommato all'ammontare dell'indebitamento complessivo dell'ente) supera l'8%, in quanto pari, nelle predette annualità, al 9,93% nel 2013 e al 8,64% nel 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate dei rendiconti del 2011 e del 2012. Anche lo stock complessivo del debito è risultato piuttosto elevato (incidenza del 151,14% nel 2013 e di 156,78% nel 2014), con il conseguente sfioramento del parametro di deficiarietà n. 7.

In proposito, il Comune ha dichiarato di essersi attivato al fine di rientrare nel limite di cui all'art. 204 cit., deliberando, nel 2013, l'estinzione di mutui per euro 57.305,01, e, nel 2014, per euro 94.549,19. Nel 2015 - riferisce sempre il Comune - è stata effettuata la rinegoziazione dei mutui con la Cassa DD.PP., in applicazione dell'art. 1, comma 537, della L. n. 190/2014, che dovrebbe aver consentito al Comune di rientrare nel limite suddetto, fissato, per tale annualità, nel 10%.

DIRITTO

I. EQUILIBRI DI BILANCIO.

Come si è rilevato nella parte in fatto, il Comune di Taglio di Po ha chiuso l'esercizio 2014 con un disavanzo di euro 940.980,15, il cui ripianamento è stato



"frazionato" facendo ricorso al meccanismo previsto dall'art. 3, comma 16, del D.lgs. n. 118/2011.

Tale risultato negativo è frutto dell'applicazione al risultato di amministrazione, positivo, rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, in euro 495.870,81, degli accantonamenti e della parte vincolata, per complessivi euro 1.436.850,96.

Il maggior accantonamento è quello al fondo crediti di dubbia esigibilità, costituito dai crediti per i ratei di mutuo non corrisposti alla Polesine Acque S.p.a. (per euro 165.656,71), per la TARI non versata dalla società appena menzionata (euro 483.260,66), per l'applicazione delle sanzioni per violazione del codice della strada (euro 469.095,74) e per il recupero dell'evasione in relazione all'ICI (euro 161.729,17).

Il dato appena illustrato va considerato alla luce della gestione dei residui, piuttosto critica nelle annualità che hanno preceduto il riaccertamento straordinario, soprattutto con riguardo ai residui attivi.

Evidentemente, il riaccertamento straordinario ed, in particolare, la necessità di operare i dovuti accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità, hanno portato all'emersione di un disequilibrio risalente, riconducibile ad una pregressa gestione delle partite creditorie non corretta.

La difficoltà di riscossione delle entrate accertate - e, quindi, di escussione dei crediti - inoltre, ha avuto riflessi anche sulla cassa, considerato che,

come evidenziato nella parte in fatto, l'ente non è riuscito a ricostituire la parte vincolata della cassa medesima.

Anche in questo caso, l'applicazione del nuovo sistema contabile - nella specie, del paragrafo 10.6 del Principio contabile applicato concernente la



contabilità finanziaria (All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011), secondo cui l'importo della cassa vincolata al 1° gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, in misura non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data - ha portato all'emersione di una incapienza della cassa "libera" per euro 193.731,48: tale circostanza è stata determinata, verosimilmente, dall'utilizzo delle risorse vincolate per destinazioni diverse ed, in particolare, stando a quanto segnalato dall'Organo di revisione nella relazione allegata al rendiconto 2014, per il pagamento di spese correnti.

Entrambi i profili manifestano comunque una certa difficoltà dell'ente ad assicurare l'equilibrio di bilancio. Tale difficoltà non può ritenersi superata per effetto del "frazionamento" su più annualità del disavanzo emerso, che consente sì di alleggerire le gestioni future dal rientro dal disavanzo, di norma previsto nell'arco della consiliatura dall'art. 187 TUEL, ma non ne elimina le cause, laddove le modalità di gestione che hanno condotto al disequilibrio non vengano contestualmente modificate.

II. GESTIONE DEI RESIDUI.

La gestione dei residui ha mostrato delle criticità, già illustrate nella parte in fatto, strettamente connesse alla questione del disavanzo, della quale si è appena detto. Deve rilevarsi, in particolare, che l'accumulo di residui attivi, poi svalutati e "garantiti" attraverso un cospicuo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, è riconducibile, per alcune voci (quelle maggiormente rilevanti) proprio alla lentezza ed inefficienza dell'attività di



riscossione: quelle derivanti dall'applicazione delle sanzioni per violazione del codice della strada (nel 2014, hanno registrato una velocità di riscossione pari al 57,05%); quelle derivanti dal recupero dell'evasione tributaria (sempre nel 2014, hanno registrato una percentuale di riscossione addirittura del 39,75%).

Rileva la Sezione, in proposito che, ove il problema non trovasse soluzione negli esercizi successivi, lo squilibrio finanziario, osservato anche con riferimento alla gestione della cassa, potrebbe riproporsi. La capacità dell'ente di assicurare l'effettività delle proprie entrate, infatti, è certamente determinante ai fini del conseguimento di una gestione equilibrata del bilancio.

L'aspetto appena considerato, per tale ragione, costituirà un elemento del quale si terrà conto nell'esame delle future gestioni.

III. ORGANISMI PARTECIPATI.

Polesine Acque S.p.A.

Con riguardo a tale partecipata, società affidataria diretta del servizio di gestione del ciclo integrato dell'acqua nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Rovigo, è stata esaminata soprattutto la relazione debiti-crediti con gli enti partecipanti.

Dall'esame della documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria (compresi i bilanci della Polesine Acque relativi agli esercizi 2012, 2013, 2014 e 2015), è emersa una debitoria a carico della società piuttosto consistente, gran parte della quale riferita ai crediti vantati dai comuni soci per il rimborso delle rate dei mutui assunti dalla stessa e non versati a tutto il 2014.

L'accumularsi dei debiti in questione risulta imputabile allo stato di difficoltà



finanziaria vissuto dalla società, riconducibile essenzialmente alla rilevante esposizione finanziaria (per più di 60 milioni di euro), aggravata, tra l'altro, dall'acquisizione, nel settembre del 2012, della So.De.A. s.r.l., a sua volta fortemente indebitata: come si legge nella nota integrativa al bilancio 2013, infatti, la So.De.A. *"ha riversato la propria esposizione finanziaria che all'atto del conferimento ammontava per debiti a breve a euro 3.630.842 e per debiti a medio/lungo periodo a euro 962.132"*.

L'acquisizione è stata determinata dalla necessità di mantenere l'affidamento *in house* del servizio idrico, revocato dall'Autorità di Bacino nel 2011, a seguito del parere negativo espresso dall'AGCOM in merito alla sussistenza effettiva dei requisiti richiesti per l'*in house providing*. Per effetto di tale operazione societaria (ed anche della fusione, per incorporazione, della società con la Enginnering s.r.l., che ha determinato, peraltro, il passaggio di tutto il personale della So.De.A. alla Polesine Acque, con complessiva acquisizione di altre 48 unità di personale), nel 2014, il servizio idrico è stato affidato nuovamente a quest'ultima, con l'obbligo, tuttavia, di presentare, entro 18 mesi dalla sottoscrizione della convenzione, un piano di ristrutturazione finanziaria e di ripiano del debito, avallato da *advisor*, con rilascio di garanzie fideiussorie per gli investimenti previsti per il primo quinquennio.

Nella descritta situazione, gli enti soci, compreso il Comune di Taglio di Po, titolare di una piccola quota, hanno accumulato residui attivi nei propri bilanci, oggetto di rilievi da parte di questa Sezione, con la conseguente necessità di pianificare un rientro da parte della società, formulato con le opportune garanzie di serietà ed effettività. Deve dirsi che soltanto il Comune di Rovigo, nel 2014, aveva richiesto al Tribunale territorialmente competente l'emissione



ingiunzione di pagamento nei confronti della partecipata per il recupero del dovuto. Tale iniziativa (secondo quanto emerge dal verbale dell'assemblea dei soci di Polesine Acque del 30.7.2014), unitamente alle pressioni dei Comuni soci, ha condotto all'adozione del piano di rientro del quale si è detto nella parte in-fatto, accompagnato, come si legge nel citato verbale assembleare, dalla possibilità di "compensare" i crediti dei singoli enti con i crediti via via maturati dalla società nei confronti dei soci medesimi ed attraverso l'esecuzione, da parte della Polesine Acque, per conto degli enti partecipanti, di lavori di manutenzione (segnatamente, "lavori di pulizia delle caditoie"); possibilità, quest'ultima, già pattuita con il Comune di Rovigo e da estendersi agli altri soci disponibili ed interessati. Il menzionato piano, peraltro, ha assunto, quale presupposto, l'assenso da parte dei soci circa il differimento della estinzione dei propri crediti al 2015, al fine di consentire alla società di soddisfare altri creditori ed evitare, così, eventuali azioni esecutive ed il rischio del determinarsi di uno stato di insolvenza. Dagli elementi acquisiti, comunque, risulta che la Polesine Acque abbia provveduto a corrispondere gli importi previsti dal piano, quanto meno sino al momento in cui si è spinta l'istruttoria condotta dalla Sezione in sede di valutazione del rendiconto 2014.

Ciò nonostante, non può non evidenziarsi, la precarietà dell'equilibrio finanziario della partecipata, considerato, da un canto, l'eccesso di esposizione finanziaria propria e "derivata" (acquisito, cioè, dalla So.De.A.) e, dall'altro, la necessità di eseguire comunque gli investimenti previsti dal piano tariffario elaborato dal Consiglio di Bacino (Autorità d'Ambito).

Vero è che l'ente, anche se soltanto nel 2015, in occasione del riaccertamento straordinario dei residui e del recepimento delle risultanze dello stesso




provveduto ad accantonare al FCDE un importo a copertura del rischio, reale, della mancata restituzione delle somme dovute per i mutui assunti dalla partecipata (per la parte di competenza dell'ente), ma resta il fatto che alcune modalità di "rientro" individuate dalle parti, ovvero la compensazione tra i ratei del rimborso in questione ed i crediti maturati dalla società nei confronti del Comune e l'esecuzione di lavori di manutenzione in luogo del versamento del dovuto, generano delle perplessità.

Tali perplessità non sono originate tanto dalla possibilità che operi, nell'ambito dei rapporti tra enti controllanti e società controllata (peraltro, *in house*), la compensazione, bensì per le circostanze concrete nella quali tale compensazione dovrà produrre i suoi effetti.

I comuni, al pari di altri enti pubblici, infatti, godono nel nostro ordinamento di una generale capacità di diritto privato e possono, pertanto, utilizzare tutti gli strumenti che lo stesso offre per perseguire i propri fini, purché non vi sia una contraria disposizione di legge e vi sia una attinenza dello strumento con le finalità pubbliche perseguite, e, con riguardo alla compensazione, non sono previste preclusioni nell'ambito dei rapporti contrattuali tra soggetti privati ed enti locali (*ex multis*, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 103/2014/PAR).

Nessun problema, in particolare, si pone nel caso di compensazione legale, che si applica ai crediti/debiti reciproci, certi, liquidi ed esigibili, ossia esistenti e determinati (o facilmente determinabili, attraverso mere operazioni di calcolo) nel loro ammontare, non oggetto di contestazione tra le parti e scaduti (immediatamente esigibili, perché non sottoposti a termine o condizione), disciplinata dall'art. 1243, 1° comma, c.c.



Stando al contenuto del verbale dell'assemblea dei soci della Polesine Acque del 30.7.2014, dovrebbe avvenire una "compensazione; nell'ambito del singolo rapporto tra ente socio e società, del credito (già esistente) derivante dal mancato rimborso delle rate dei mutui già scadute e dovute a tutto il 2014 (quantificato complessivamente, per tutti gli enti, in euro 15.741.000,00; come si evince dall'allegato B al verbale medesimo) con i crediti "maturati" dalla società nei confronti dell'ente ovvero con i "lavori eseguiti dalla Società per conto del Socio, cosa del resto già introdotta ed operante sin dall'avvio del suo insediamento".

Nell'ottica della compensazione legale - della quale sembrerebbe trattarsi, considerato il richiamo generico all'istituto ed il riferimento ai crediti "maturati" dalla società (così nel menzionato verbale), con i quali la compensazione dovrebbe avvenire via via che vengono ad esistenza - poiché i crediti/debiti reciproci trovano riscontro, soprattutto ai fini della esatta quantificazione (liquidità), nelle scritture contabili dei singoli enti e della partecipata, occorre che vi sia piena corrispondenza tra le rispettive risultanze: l'ammontare del credito vantato dalla partecipata nei confronti dell'ente locale socio, a titolo di corrispettivo del servizio in gestione, deve corrispondere alla posta debitoria iscritta, al medesimo titolo, nel bilancio dell'ente medesimo; l'ammontare del credito (residuo attivo) iscritto nel bilancio dell'ente locale socio, per il rimborso dei ratei di mutuo non corrisposto dalla società fino al 2014, deve corrispondere al debito dovuto, sempre a tale titolo, dalla partecipata.

Di qui due rilievi: il primo è che, nei bilanci della Polesine Acque non trova chiara rappresentazione il debito verso gli enti soci, in quanto inserito nella voce "debiti verso fornitori"; il secondo è che si individua, quale credito della società da



portare in compensazione, anche quello derivante dalla esecuzione di alcuni lavori di manutenzione, il cui costo, come si evince dalla nota integrativa al bilancio 2015, è determinato "a condizioni normali di mercato", al di fuori della Convenzione che disciplina l'affidamento del servizio idrico.

Sotto quest'ultimo profilo, si profila un dubbio circa i termini esatti della modalità di estinzione dell'obbligazione individuata e concretamente attuata, se, cioè, si tratti di compensazione ovvero di esecuzione di una prestazione in luogo dell'adempimento, con il conseguente problema della rappresentazione, reciproca ed omogenea, dei crediti contestualmente estinti nelle rispettive scritture contabili.

In ogni caso, poiché l'accordo raggiunto in occasione dell'assemblea dei soci del 30 luglio 2014, per espressa volontà dei soci medesimi, ha iniziato a produrre i suoi effetti dall'esercizio 2015, questa Sezione si riserva di verificare, in concreto, le compensazioni, se effettuate dalle parti, al fine di accertare la legittimità dell'operazione sotto il profilo finanziario-contabile.

Desta, infine, perplessità la cancellazione del residuo attivo corrispondente al credito vantato nei confronti della partecipata, per euro 126.274,03. La "vetustà" del credito, addotta a sostegno della eliminazione del residuo, unitamente "allo stato di incertezza della partecipata nel periodo a cavallo del 2013/2014, in merito alla sua capacità di poter onorare i propri debiti" (così nella nota dell'8.7.2016, prodotta dall'ente in sede istruttoria). Trattandosi di canoni concessori non corrisposti dalla società, al pari di quelli oggetto del piano di rientro del 30 luglio 2014, che la società medesima sta onorando regolarmente, infatti, non si comprendono le ragioni del trattamento differenziato.



P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'organo di revisione sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2013 e 2014, redatte dall'organo di revisione del Comune di Taglio di Po (RO), e della successiva istruttoria:

1. invita l'amministrazione comunale di Taglio di Po ad effettuare una attenta disamina dei residui attivi in occasione del riaccertamento ordinario, al fine di assicurare il mantenimento soltanto di quelli effettivamente sussistenti nonché ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l'effettività delle entrate, a tutela degli equilibri di bilancio;

2. invita l'amministrazione comunale di Taglio di Po, in considerazione delle criticità rilevate in parte motiva in merito alla situazione finanziaria della Polesine Acque S.p.a., a valutare attentamente le future scelte di *governance* della partecipata, anche se in una situazione di capitale frazionato, ed a verificare i presupposti giuridici e contabili delle operazioni di compensazione tra debiti e crediti reciproci;


3. invita l'amministrazione comunale di Taglio di Po, atteso lo sfioramento del parametro relativo all'indebitamento e del limite previsto dall'art. 204 TUEL negli esercizi in esame, ad adottare ogni misura opportuna a garantire il rientro nei suddetti limiti, il cui rispetto sarà comunque oggetto di monitoraggio da parte di questa Sezione;

4. dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Consiglio comunale, al Sindaco, al responsabile dei servizi finanziari nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria, del Comune di Taglio di Po per quanto di rispettiva competenza.




Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 2 agosto 2016.

Il magistrato relatore

Dott.ssa Francesca Dimita


Il Presidente

Dott.ssa Diana Calaciura Traina


Depositato in Segreteria il **22 MAR. 2017**

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese

